

Codice DB1102

D.D. 7 dicembre 2010, n. 1492

Reg. CE n. 1234/2007. Adeguamento del riconoscimento della Organizzazione di Produttori di ortofrutticoli "Ortofruit Italia Soc. Agr. Coop." di Saluzzo (CN).

Visto il Reg. CE n. 1234/2007, art. 125 ter che prevede che gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

- a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;
- b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;
- c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;
- d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
- e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;
- f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività;
- g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

Visto il Reg. CE n. 1580/2007 articoli 22 – 33 che recano le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 art. 125 ter;

Visto il DM n. 3932 del 11/05/2009 (e successive modifiche ed aggiornamenti) che prevede che:

- a) alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, sia allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 1580/2007, e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 3932 dell'11 maggio 2009 e nei successivi aggiornamenti;
- b) le Regioni definiscono l'elenco dei documenti, in accordo con i rispettivi organismi pagatori;
- c) In caso di OP, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento;
- d) al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP debbano preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagnie sociali, nonché le informazioni di cui sopra. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.
- e)

Visto il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 3932 dell'11 maggio 2009 che reca "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013" adottata con D.M. 25/9/2008 in applicazione dell'articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 8445 del 30 settembre 2010 con “Disposizioni applicative della Strategia Nazionale 2009-2013 in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo” ed in particolare l’allegato 1 relativo al “Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro Associazioni (AOP)”;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare, l’art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n 57 del 05 marzo 2001, articolo 7;

Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo 3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del riconoscimento;

Considerato che le Regioni devono verificare la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco, detti accertamenti devono riguardare:

- a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall’articolo 52, paragrafo 2a, del regolamento (CE) n. 1580/2007;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché l’assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 3 dell’art. 2 del DM n. 3932 dell’11 maggio 2009;
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP, effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell’ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell’OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall’1% in caso di superfici eccedenti tale limite; i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all’OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Dato atto che le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Visto l’art. 203 bis del Reg. CE 1234/2007 prevede che le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del medesimo regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del regolamento CE 1234/2007, entro il 31 dicembre 2010.

Considerato che in caso di OP, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, la richiesta di adeguamento del riconoscimento al regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrà anche prevedere che dal 1 gennaio del 2011, l’autorizzazione regionale, risultante da apposito atto scritto,

alla delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP nell'anno precedente o, per le OP al primo anno di attività, il valore della produzione commercializzata utilizzato per il riconoscimento;

Vista la Determinazione del Settore "Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici" n. 1023 del 24/09/2010 con la quale sono state definite le "Procedure per il riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli e per la verifica dei requisiti";

Considerato che la citata Determinazione n. 1043 del 24/09/2010 ha stabilito che il controllo sul rispetto del limite del 40% del valore della produzione commercializzata che può essere fatturato dalle persone giuridiche aderenti alle OP (fatturazione delegata) deve essere verificato a partire dal fatturato 2010, e che quindi tale condizione sarà verificabile solo in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2010;

Dato atto dei controlli eseguiti dall'organismo pagatore AGEA, attraverso la società convenzionata SIN, durante l'anno 2010, riguardanti il valore della produzione commercializzata 2007, 2008, le superfici dichiarate dalle OP, in relazione agli interventi eseguiti nell'ambito dei programmi operativi 2009 e 2010 e le relazioni e liste di controllo relative al mantenimento dei requisiti per il riconoscimento delle OP;

Visto che la Deliberazione della Giunta regionale n. 39 – 825 del 15/10/2010 avente per oggetto: "Piano regionale dei controlli in agricoltura" prevede che sia necessario evitare il più possibile che le aziende agricole e gli altri soggetti controllati, suscettibili di diversi tipi di controlli, siano sottoposti a più ispezioni da parte di organismi diversi in lassi di tempo ravvicinati;

Preso atto che la Organizzazione di produttori ortofrutticoli denominata "Ortofruit Italia società agricola cooperativa" di Saluzzo (CN), in appresso denominata OP ha presentato in data 30/09/2010 (Prot. n. 26413/DB1100 del 04/10/2010) domanda intesa ad ottenere l'adeguamento del riconoscimento al Reg. CE n. 1234/2007, art. 125 ter, relativamente ai prodotti elencati nell'Allegato 1 alla presente Determinazione per farne parte integrante.

Vista la determinazione del Responsabile del Settore "Servizi di Sviluppo Agricolo" n. 308 in data 03/12/2003 con la quale è stata riconosciuta l'organizzazione di produttori "Ortofruit Italia Società Agricola Cooperativa" di Verzuolo (CN); ai sensi di Reg. (CE) n. 2200/1996.

In base alla documentazione presentata ed alle risultanze dell'istruttoria (relazione e lista di controllo) effettuata dal Settore: "Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici" risulta quanto segue:

1. Lo Statuto è conforme alla vigente normativa;
2. L'OP comprova di rappresentare il numero minimo di produttori ed il volume minimo di produzione commercializzabile;

Infatti risulta quanto segue:

	<i>Dimensioni possedute</i>	<i>Dimensioni minime richieste</i>
Produttori (iscritti alla data di presentazione della domanda)	561	5
Valore produzione commercializzabile	15.013.145,02	3.000.000,00

3. Possiede tutti gli altri requisiti richiesti dall'art. 125 ter., paragrafo 1, lettere da a) a g);
4. Pertanto è possibile riconoscere l'Associazione denominata:
“Ortofruit Italia Società Agricola Cooperativa” di Saluzzo (CN), quale organizzazione di produttori di ortofrutticoli ai sensi dell'art. 125 ter del Reg. CE n. 1234/2007.
- Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

Ai sensi dell'art. 125 ter del Reg. CE 1234/2007 è riconosciuta quale organizzazione di produttori ortofrutticoli la:

“Ortofruit Italia Società Agricola Cooperativa” di Saluzzo (CN)
per i prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12 elencati nell'Allegato 1 alla presente Determinazione per farne parte integrante.

L'Organizzazione di produttori mantiene il numero di iscrizione all'elenco regionale delle O.P. al n. 5/2003.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Alessandro Caprioglio

Allegato